



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 23 Gennaio 2013

Protocollo: 10202 /RU

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Provinciali delle Dogane

Al Servizio Processi Automatizzati
- dei Distretti
- presso l'Ufficio Acquisti e Contratti delle
Direzioni Provinciali

Agli Uffici delle Dogane

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza

Ai partecipanti al
- tavolo tecnico e-Customs
- tavolo tecnico Digitalizzazione accise

Ai componenti del Comitato di
Coordinamento per l'attuazione dello
Sportello unico doganale

LORO SEDI

OGGETTO: Attività preparatorie per l'attivazione dello Sportello Unico Doganale.
Adempimenti degli operatori e nuovi strumenti informativi a supporto

PREMESSA

Il decreto attuativo dello Sportello Unico Doganale (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n.242)¹ dispone il **coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali** (cfr. art. 5 del DPCM 242/2010).

¹<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Aree+tematiche/SportelloUnicoDoganaleluglio2012/NormativaSUDluglio2012/>

Il coordinamento per via telematica si realizza attraverso un sistema di interoperabilità tra il sistema informativo doganale e i sistemi informativi delle altre amministrazioni.

Il “**dialogo telematico**” tra le amministrazioni coinvolte nel processo di **sdoganamento** è attivato sulla base dei dati, opportunamente codificati, contenuti nella dichiarazione doganale, in particolare dei **documenti a sostegno richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale da indicare nella casella 44** della dichiarazione stessa. E’ di tutta evidenza la rilevanza che assume ai fini dell’interoperabilità la corretta indicazione di tali informazioni.

Relativamente ai procedimenti prodromici, elencati nella tabella A del DPCM 242/2010, il dialogo telematico è attivo dal 2008 con il Ministero dello Sviluppo Economico per i titoli e certificati all’importazione e all’esportazione di beni agricoli (AGRIM/AGREX) e dal 2011 con il Ministero degli Affari Esteri per le licenze di importazione ed esportazione dei materiali d’armamento.²

In merito ai procedimenti contestuali, elencati nella tabella B del DPCM 242/2010, è in corso di attivazione il dialogo telematico con il Ministero della Salute secondo il "Modello di interoperabilità Agenzia delle Dogane - Ministero della Salute", condiviso nell’ambito del tavolo funzionale – procedurale tra le due amministrazioni che ha definito i processi per l’attuazione dello sportello unico doganale e le relative fasi di realizzazione. Il modello definito elimina le attuali inefficienze e produce immediati benefici **riducendo i tempi e i costi di sdoganamento: la dichiarazione doganale può essere trasmessa senza attendere il rilascio del nulla osta/certificato sanitario/veterinario³ e l’esecuzione degli eventuali controlli sanitari sulla merce può avvenire contestualmente agli eventuali controlli doganali, nel rispetto della normativa sanitaria vigente.**

Giova rammentare che:

- Il Codice Doganale Comunitario – Reg. (CEE) n. 2913/92 - agli artt. 62 e 77, tra l’altro, dispone che alla dichiarazione doganale devono essere allegati o – in caso di presentazione della dichiarazione con procedimento informatico- tenuti a disposizione tutti i documenti di accompagnamento (licenze/certificati/nulla osta/autorizzazioni) *“la cui presentazione è necessaria per consentire*

² Il controllo e l’eventuale scarico di tali titoli/certificati/licenze avviene per via telematica.

³ Nella dichiarazione può essere indicato l’identificativo della richiesta di nulla osta/ certificato sanitario/ veterinario

l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate" (c.d. "documenti a sostegno");

- alla dichiarazione doganale devono essere allegati anche i "documenti a sostegno" previsti dalla normativa nazionale;
- l'art. 178 delle Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario – Reg. (CEE) n. 2454/1993 dispone, tra l'altro, che la presentazione di una dichiarazione doganale equivale ad un'assunzione di responsabilità in merito *"alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione"* e *"all'autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi"*.

Per fornire alla platea degli operatori economici uno strumento agevole per individuare i dazi doganali applicabili e le **misure di controllo comunitarie** cui sottostare quando si importa o si esporta una determinata merce (e quindi dei documenti a sostegno necessari), nonché per favorire l'uniforme applicazione delle norme comunitarie, i Servizi della Commissione hanno sviluppato la banca dati della tariffa doganale comunitaria (TARIC). Va rilevato che la TARIC costituisce unicamente uno "strumento di lavoro", non avente valore legale⁴ e, come tale, non esime l'operatore dal rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria qualora le corrispondenti misure non siano state ancora codificate nella TARIC.

Le amministrazioni doganali degli Stati Membri provvedono ad integrare nella TARIC, inviata giornalmente dai Servizi della Commissione, le misure nazionali di fiscalità interna e di controllo con l'obiettivo di massimizzare lo sdoganamento automatizzato.

Pertanto **la TARIC in uso sul sistema AIDA⁵ è progressivamente integrata con le misure nazionali⁶ sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni nazionali competenti per materia.**

Nell'ambito della realizzazione dello sportello unico si sta procedendo, in collaborazione con le amministrazioni titolari dei procedimenti elencati nelle tabelle A e B del DPCM 242/2010, ad integrare nella TARIC tutte le misure derivanti dall'applicazione della normativa nazionale e dalla regolamentazione comunitaria, laddove queste ultime non siano ancora state inserite nella TARIC trasmessa dai Servizi della Commissione.

Inoltre, per agevolare gli operatori economici nella compilazione della dichiarazione, evitando errori che potrebbero comportare eventuali sanzioni, nel sistema AIDA sono progressivamente introdotti controlli automatizzati che, sulla

⁴ http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm

⁵ <http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaric/index.html>

⁶ A cura della struttura competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli.

base delle informazioni presenti nella TARIC e degli elementi della dichiarazione (codice merce, provenienza, preferenze, etc.), segnalano gli errori di compilazione.

In ragione della natura della banca dati TARIC quale “strumento di lavoro”, è evidente che l’operatore è comunque tenuto alla corretta compilazione della dichiarazione in ogni sua parte e ad esibire/custodire i documenti a sostegno richiesti dalle norme, anche nel caso in cui non siano state inserite nella TARIC le corrispondenti misure e che, in caso di contestazioni o dubbi, si fa riferimento alle pertinenti fonti normative.

Come premesso, il **meccanismo per attivare il coordinamento per via telematica dei procedimenti compresi nello sportello unico** si fonda sulla **corretta indicazione dei documenti a sostegno** nella casella 44 della dichiarazione doganale.

Per dare contezza dello stato di attuazione del coordinamento per via telematica e delle connesse digitalizzazioni del processo di sdoganamento, è **stata predisposta, ed è in corso di pubblicazione, un’apposita sezione del portale dell’Agenzia⁷, cui devono riferirsi operatori economici, uffici dell’Agenzia ed altre amministrazioni, in cui sono indicati per ogni procedimento/documento:**

- **la relativa base giuridica, comunitaria o nazionale;**
- **le regole di compilazione per la corretta indicazione del procedimento/documento nella casella 44;**
- **lo stato di attivazione della cooperazione applicativa;**
- **le informazioni sulla tipologia di controllo effettuato dal sistema AIDA all’atto della registrazione della dichiarazione.**

Nell’ambito della cooperazione applicativa in atto con il Ministero della Salute si è proceduto ad una razionalizzazione delle informazioni presenti nella TARIC per semplificare gli adempimenti degli operatori. **Si comunica, quindi, che dal 29 gennaio la codifica di alcuni documenti richiesti da misure nazionali è uniformata alla codifica comunitaria.**

Nelle more della pubblicazione dell’apposita sezione del portale, si fornisce di seguito la corrispondenza tra i vecchi e i nuovi codici certificato e si allegano le connesse regole di compilazione della casella 44.

Codice documento da indicare fino al 28 gennaio 2013	Codice documento da indicare a partire dal 29 gennaio 2013
---	--

⁷ Sezione “Sportello Unico Doganale -> **Istruzioni per l’uso**” del sito istituzionale dell’Agenzia

01CS	C678
03CS	C678
04CS	C678
01CV	N853 o C678 o C640

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati direttamente su tale sezione, senza ulteriori comunicazioni.

In vista dell'imminente attivazione dello sportello unico doganale, si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione alla corretta compilazione della casella in parola. Questa Direzione provvederà al costante monitoraggio della qualità dei dati onde intercettare, prima dell'attivazione del meccanismo di interoperabilità, le possibili inefficienze derivanti da un'errata compilazione che potrebbero impedire la fruizione dei benefici derivanti da detto sistema.

I Signori Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali daranno ampia diffusione e vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente, adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati, avendo cura di informare la Scrivente di eventuali criticità che dovessero emergere al riguardo e di eventuali istruzioni integrative diramate.

f.o Il Direttore Centrale

Teresa Alvaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma2, del d.lgs.39/93

Allegato

Tipo documento: C678

Regole di compilazione della casella 44 del DAU se rilasciato tramite il sistema NSIS – USMAF del Ministero della Salute:

- Sottocampo “tipo documento”: C678;
- Sottocampo “paese di emissione”: IT;
- Sottocampo “anno di emissione”: anno di emissione nel formato AAAA;
- Sottocampo “identificativo”: stringa lunga fino a 19 caratteri del tipo ZZZ-XXX-Y-WWW-12345 (compreso il trattino), in cui:
 - ZZZ: prime tre lettere della denominazione della sede USMAF principale (Es. FIU, NAP, GEN, etc);
 - XXX: tipologia della pratica (“GME” o “NOT”);
 - Y: tipo di numero di certificato, indica se si tratta del numero di certificato in ingresso (“A”, “Arrivo”) o in uscita (“P”, “Partenza);
 - WWW: codice Internazionale dell’Unità Territoriale dell’USMAF che ha preso in carico e lavorato la pratica (ES. “FCO” Roma Fiumicino, “GOA” Genova, “MXP” Milano Malpensa);
 - 12345: numero progressivo a livello di sede USMAF principale, da indicare senza eventuali zeri iniziali.
- Sottocampo “quantità riferita al documento”: quantità che si intende dichiarare;
- Sottocampo “unità di misura riferita al documento”: unità di misura della quantità che si intende dichiarare.

Esempio

Il certificato sanitario rilasciato in data 12 novembre 2012 dal sistema NSIS - USMAF presso la sede USMAF dell’aeroporto di Fiumicino (RM) – Ufficio di Ciampino con identificativo 2012-USMAF-FIU-GME-P-CIA-13377 deve essere indicato come segue:

- Sottocampo “tipo documento”: C678
- Sottocampo “paese di emissione”: IT

- Sottocampo “anno di emissione”: 2012
- Sottocampo “identificativo”: FIU-GME-P-CIA-13377

Regole di compilazione della casella 44 del DAU se rilasciato tramite il sistema NSIS – SINTESI PIF del Ministero della Salute:

- Sottocampo “tipo documento”: C678;
- Sottocampo “paese di emissione”: IT;
- Sottocampo “anno di emissione”: l’anno di emissione nel formato AAAA;
- Sottocampo “identificativo”: stringa di lunghezza fino a 18 caratteri del tipo YYYYZ/999999999999 (compreso lo “/”), in cui:
 - YYY: codice ISO che indica il PIF che emette il certificato;
 - Z: codice numerico che indica la tipologia di ufficio (1 se ufficio portuale, 4 se ufficio aeroportuale);
 - 999999999999: numero progressivo del certificato (lunghezza variabile, al massimo 13 cifre).
- Sottocampo “quantità riferita al documento”: quantità che si intende dichiarare;
- Sottocampo “unità di misura riferita al documento”: unità di misura della quantità che si intende dichiarare.

Esempio

Il certificato veterinario rilasciato in data 5 marzo 2012 dal PIF dell’aeroporto di Fiumicino (RM) identificato con FCO4/45898 deve essere inserito nella casella 44 nel seguente modo:

- Sottocampo “tipo documento”: C678;
- Sottocampo “paese di emissione”: IT
- Sottocampo “anno di emissione”: 2012
- Sottocampo “identificativo”: FCO4/45898

Tipo documento: N853

Regole di compilazione della casella 44 del DAU se rilasciato tramite il sistema TRACES del Ministero della Salute, gestito dalla DG SANCO:

- Sottocampo “tipo documento”: N853;
- Sottocampo “paese di emissione”: IT;
- Sottocampo “anno di emissione”: l’anno di emissione nel formato AAAA;
- Sottocampo “identificativo”: una stringa di lunghezza di 13 caratteri del tipo XXXXX.1234567 (compreso il punto), in cui:
 - XXXXX - sigla che indica la tipologia del certificato:
 - CVEDP nel caso di certificazione per prodotti di origine animale;
 - 1234567 - progressivo del certificato preceduto da zeri non significativi se inferiore a sette caratteri;
- Sottocampo “quantità riferita al documento”: quantità che si intende dichiarare;
- Sottocampo “unità di misura riferita al documento”: unità di misura della quantità che si intende dichiarare.

Esempio

Il certificato veterinario identificato con CVEDP.IT.2010.0001234 deve essere indicato come segue:

- Sottocampo “tipo documento”: N853;
- Sottocampo “paese di emissione”: IT
- Sottocampo “anno di emissione”: 2010
- Sottocampo “identificativo”: CVEDP.0001234

Regole di compilazione della casella 44 del DAU se rilasciato tramite il sistema NSIS – SINTESI PIF del Ministero della Salute:

- Sottocampo “tipo documento”: N853;
- Sottocampo “paese di emissione”: IT;
- Sottocampo “anno di emissione”: l’anno di emissione nel formato AAAA;
- Sottocampo “identificativo”: stringa di lunghezza fino a 18 caratteri del tipo YYYYZ/999999999999 (compreso lo “/”), in cui:

- YYY: codice ISO che indica il PIF che emette il certificato;
 - Z: codice numerico che indica la tipologia di ufficio (1 se ufficio portuale, 4 se ufficio aeroportuale);
 - 9999999999999: numero progressivo del certificato (lunghezza variabile, al massimo 13 cifre).
- Sottocampo “quantità riferita al documento”: quantità che si intende dichiarare;
 - Sottocampo “unità di misura riferita al documento”: unità di misura della quantità che si intende dichiarare.

Esempio

Il certificato veterinario rilasciato in data 5 marzo 2012 dal PIF dell’aeroporto di Fiumicino (RM) identificato con FCO4/45898 deve essere inserito nella casella 44 nel seguente modo:

- Sottocampo “tipo documento”: N853;
- Sottocampo “paese di emissione”: IT
- Sottocampo “anno di emissione”: 2012
- Sottocampo “identificativo”: FCO4/45898

Tipo documento: C640

Regole di compilazione della casella 44 del DAU se rilasciato tramite il sistema TRACES del Ministero della Salute, gestito dalla DG SANCO:

- Sottocampo “tipo documento”: C640;
- Sottocampo “paese di emissione”: IT;
- Sottocampo “anno di emissione”: l’anno di emissione nel formato AAAA;
- Sottocampo “identificativo”: una stringa di lunghezza di 13 caratteri del tipo XXXXX.1234567 (compreso il punto), in cui:
 - XXXXX - sigla che indica la tipologia del certificato:
 - CVEDA nel caso di certificazione per animali vivi;
 - 1234567 - progressivo del certificato preceduto da zeri non significativi se inferiore a sette caratteri;

- Sottocampo “quantità riferita al documento”: quantità che si intende dichiarare;

- Sottocampo “unità di misura riferita al documento”: unità di misura della quantità che si intende dichiarare.

Esempio

Il certificato veterinario identificato con CVEDA.IT.2010.0001234 deve essere indicato come segue:

- Sottocampo “tipo documento”: C640;
- Sottocampo “paese di emissione”: IT
- Sottocampo “anno di emissione”: 2010
- Sottocampo “identificativo”: CVEDA.0001234